

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia società consortile a r.l."

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE -

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:

"e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia società consortile a responsabilità limitata", in sigla "**e.INS SCARL**".

ARTICOLO 2 - SEDE -

1. La società ha sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21.
2. L'Organo Amministrativo potrà decidere la istituzione o la soppressione di succursali, agenzie, uffici e filiali autonome, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
3. Spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'-

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2026. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta nelle forme di legge.

ARTICOLO 4 - OGGETTO -

1. La società, con esclusione di ogni scopo di lucro, visto l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca 3277 del 30 dicembre 2021 prot n. ECS 00000038, emesso nell'ambito dell'investimento 1.5 (Crea-

zione e rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione, costruzioni di leadership territoriali di R&S" – Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 2 "Dalla ricerca all'Impresa") del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ha per oggetto consortile quello di essere il "soggetto attuatore" ai sensi dell'art. 2 comma 3° del predetto avviso pubblico, ossia il soggetto responsabile (HUB) dell'avvio dell'attuazione e della gestione dell'ecosistema dell'innovazione come definito dall'art. 2 comma 31 del medesimo avviso, denominato "**e.INS – ECOSYSTEM OF INNOVATION FOR NEXT GENERATION SARDINIA**", al fine di favorire l'interazione fra i soggetti partecipanti e per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità nel territori della Sardegna.

2. In particolare la società, ai sensi dell'art 4 del detto Avviso Pubblico e con gli obblighi previsti dall'art. 15 del medesimo avviso, ha per oggetto quello di agire come HUB per la realizzazione del programma di ricerca di cui al predetto avviso pubblico, attraverso l'attività di gestione e di coordinamento dell'ecosistema e delle attività svolte dai soggetti pubblici o privati (Spoke) e loro affiliati coinvolti nel realizzazione del programma di ricerca e innovazione e quali risultano dall'elenco presentato al MUR unitamente al progetto di cui al predetto Avviso Pubblico.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società, previo atto deliberativo del proprio organo amministrativo e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari titoli abilitativi od iscritti in appositi albi elenchi, potrà altresì svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI IN DENARO -

1. Con riferimento all'art. 2615 ter e ss.mm.ii del Codice Civile, in nessun caso i soci potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte.

ARTICOLO 6 - DOMICILIO DEI SOCI -

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese o da apposita comunicazione notificata dagli stessi alla società.

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE -

1. Il capitale sociale è di Euro €.45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero)diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci la quale fisserà di volta in volta le modalità di attuazione dell'aumento; in caso di aumento a pagamento spetta ai soci diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle quote dagli stessi già possedute; le quote rimaste eventualmente non optate in tutto o in parte da alcuni dei soci sono offerte in sottoscrizione agli altri soci; in caso di mancato esercizio del diritto di opzione le nuove quote potranno essere offerte in sottoscrizione anche a terzi.

ARTICOLO 8 - QUOTE -

1. I conferimenti potranno essere effettuati soltanto in denaro e le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

2. Ciascun socio è titolare di una sola quota, il cui valore è proporzionale

al valore del conferimento effettuato.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE -

1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.
2. Per "atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
3. I soci potranno alienare le proprie quote a condizione che, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza qualificata, si accerti che la cessione non comporti l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società nell'ambito delle attività in corso dell'Ecosistema dell'innovazione.
4. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci.

A tal fine il socio che intende alienare la propria quota dovrà preventivamente darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della vendita; gli altri soci dovranno comunicare al socio cedente, entro i successivi 15 giorni, se intendono esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante; in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, ciascuno avrà diritto di rendersi acquirente della quota ceduta in proporzione a quella di cui è già titolare.

ARTICOLO 10 – RECESSO E DECADENZA -

1. I soci possono recedere, oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente

statuto, anche volontariamente, con preavviso di trenta giorni, senza oneri ulteriori rispetto alle spese pertinenti al recesso, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito delle attività in corso, l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società nell'ambito dell'Ecosistema dell'innovazione.

2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al legale rappresentante della società e inviata a questo tramite posta elettronica certificata.

3. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE -

1. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della società;
- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;

2. Il socio non prende parte alla votazione nella delibera Assembleare riguardante la sua esclusione.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante posta elettronica certificata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI E DELLA SOCIETA'

1. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, delle prescrizioni contenute nell'Avviso MUR 3277/2021, degli even-

tuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi della società.

2. Ciascun socio può mettere a disposizione della società le risorse di qualsivoglia natura, ivi comprese le risorse umane e strumentali occorrenti per l'esecuzione delle finalità sociali. A tal fine, tra il socio e la società potranno essere stipulate apposite convenzioni che disciplineranno i rapporti, le responsabilità, i corrispettivi economici e gli oneri a carico di ciascuna parte.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue attività la società privilegerà l'utilizzo di personale e risorse strumentali dei soci, rispettando i principi di economicità di gestione ed efficienza.

4. I soci, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

ARTICOLO 13 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI -

1. Possono essere ammessi alla società nuovi soci che abbiano i requisiti e rientrino nelle categorie previste dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico n. 3277 del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021, ivi comprese le Fondazioni Bancarie.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo della società il quale, previo esperimento – se necessario - delle procedure di evidenza e trasparenza, verificherà la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi e la compatibilità dell'attività dallo stesso svolta con le finalità della società.

3. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dalla Assemblea a maggioran-

za assoluta del capitale.

4. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento del capitale per un importo pari alle quote che i nuovi soci intendono sottoscrivere, che per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione per i vecchi soci e che dovrà essere liberato mediante versamento della parte di capitale in aumento sottoscritta nei termini e con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della società:

- L'Assemblea
- Il Presidente dell'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- L'Organo di Controllo
- Il Comitato Scientifico

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA -

1. I soci decidono esclusivamente mediante deliberazione Assembleare di cui all'art. 2479 bis del Codice Civile sulle materie previste dall'art. 2479 del Codice Civile; l'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero nel termine maggiore qualora ricorrono i limiti e le condizioni di

cui all'art. 2364 e 2478 1° comma del Codice Civile.

3. L'Assemblea sarà inoltre convocata quando lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

4. La convocazione delle Assemblee è fatta dall'Organo Amministrativo con avviso indicante il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, da spedirsi a ciascun socio all'indirizzo risultante dagli atti sociali o, in mancanza, dal Registro Imprese, con lettera raccomandata, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva e certa informazione sugli argomenti da trattare, almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'avviso potrà indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione purché diverso da quello della prima, nel caso non si raggiungano le maggioranze previste dal presente statuto.

6. Le assemblee saranno valide anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, purché vi sia l'intervento dell'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo al completo e dei sindaci effettivi o del revisore, se nominati.

7. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario

della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove è presente il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA DELL"ASSEMBLEA -

1. L'Assemblea è presieduta dal "Presidente dell'Assemblea" eletto a maggioranza qualificata tra i componenti dell'Assemblea medesima, il quale dura in carica 2 anni.

2. Sino alla Assemblea nella quale si provvederà alla nomina del "Presidente dell'Assemblea" le altre assemblee saranno presiedute provvisoriamente dalla persona di volta in volta designata a maggioranza dall'Assemblea stessa che provvederà anche a designare il Segretario.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti a parteciparvi, regola lo svolgimento della discussione, e accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 17 - QUORUM E DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'Assemblea s'intende regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro Imprese; i soci potranno farsi rappresentare mediante delega scritta da rilasciarsi e conservarsi nei modi e nei termini di Legge; le Amministrazioni pubbliche e le società, nella loro qualità di soci, devono intervenire all'Assemblea soci a mezzo dei rispettivi Legali Rappresentanti ovvero mediante le forme della rappresentanza previste dall'ordinamento.

3. Il voto di ogni socio è proporzionale alla sua partecipazione sociale.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ASSEMBLEA -

1. Oltre che sulle materie rimesse alla sua competenza dal codice civile e dal presente statuto l'Assemblea decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, se nominati.

2. L'Assemblea può valutare inoltre l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario mediante l'adozione di:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà

industriale o intellettuale;

- b) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE -

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea; a ciascun socio fondatore spetta il diritto, ai sensi dell'articolo 2468 3° comma del Codice Civile, di designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci; gli stessi durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fino al termine stabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

3. I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze (art. 11, comma 1, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

4. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e ss.mm.ii. (art. 11, comma 4, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

5. All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge è riservato alla decisione dei soci.

6. Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed i compensi che potranno essere stabiliti annualmente dell'Assemblea.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione, elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri e decide di norma con il metodo collegiale.

3. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per e-mail - a norma e con la limitazione di cui all'art. 2475 secondo e terzo comma del Codice Civile.

4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata o e-mail qualora tutti i componenti siano muniti di mezzi idonei.

5. La riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega spettano la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale salve le eventuali limitazioni previste all'atto della nomina.

ARTICOLO 22 - DELEGA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei rispettivi poteri, possono conferire ai soci ovvero ad estranei procure per il compimento di singoli atti, fissando i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri.

ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO –

1. L'organo di controllo o il revisore sono eletti dall'Assemblea ogni qual volta la loro nomina sia obbligatoria per legge, ovvero lo decida la maggioranza del capitale sociale, tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. L'attività di controllo può essere affidata, a scelta dell'Assemblea ad un solo membro o ad un collegio sindacale. Ove venga nominato il collegio

sindacale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

3. L'organo monocratico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. Ad essi, ricorrendone i presupposti, potrà essere affidata la revisione legale dei conti. In alternativa all'organo monocratico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'Assemblea dei soci. Esso svolge tutte le funzioni di legge, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Il compenso dei sindaci e del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 24 – COMITATO SCIENTIFICO -

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico, munito di poteri consultivi e informativi, costituito dai responsabili scientifici degli Spoke.

ARTICOLO 25 – ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI -

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà pertanto il 31 dicembre 2022.

2. Alla chiusura dell'esercizio l'Organo Amministrativo dovrà provvedere alla redazione del bilancio ed ai conseguenti adempimenti secondo quanto prescritto dal Codice Civile e dalle leggi fiscali, da presentare ai soci per l'approvazione entro il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine maggiore quando particolari esigenze lo richiedano

3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva, nei limiti previsti dall'articolo 2430 del Codice Civile, richiamato dall'art. 2478 bis;

b) il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni assunte dalla Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione degli utili fra i soci, tassativamente vietata stante lo scopo non lucrativo della società.

ARTICOLO 26 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA -

1. La società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto di ricerca, potendo eventualmente, previo accordo scritto con i soci curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagnia sociale.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

1. Ferme restando le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non sottoponibili ad arbitri, qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra i soci, l'Amministratore o gli Amministratori, i liquidatori e fra alcuni di essi, in ordine al rapporto sociale, sarà risolta senza formalità di procedura e ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente per le società consortile a responsabilità limitata ed a quelle a controllo pubblico.

